

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL XVIII CONGRESSO CONFEDERALE

### Partecipazione al Congresso

#### ART. 1

Partecipano al Congresso Confederale, con diritto di voto e di parola, le/i delegate/i elette/i dai Congressi delle Federazioni Nazionali di categoria e delle Unioni Sindacali Regionali/Interregionali.

#### ART. 2

Partecipano, con il solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, del Consiglio generale della CISL.

#### ART. 3

Le/I delegate/i impossibilitate/i a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altra/o delegata/o della stessa USR/USI o della stessa Federazione Nazionale di categoria eletta/o nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri. Nessuna/nessun delegata/o può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

### Commissioni e Uffici del Congresso

#### ART. 4

Il Congresso elegge:

- a) l'Ufficio di Presidenza
- b) l'Ufficio di Segreteria;
- c) i Questori;
- d) gli Scrutatori.

## ART. 5

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni ed le/i rispettive/i Presidenti e Vice Presidenti:

a) Commissione per il Regolamento composta da:

- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- componente della Segreteria Confederale.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordinamento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 9 componenti, con il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento di deleghe;
3. esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione delle/dei delegate/i.

c) Commissione per lo Statuto, composta da 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 14 componenti con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie presentate ai sensi dell'art. 52 dello Statuto CISL.

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso in applicazione dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vanno presentate alla Commissione entro le ore 12 della seconda giornata dei lavori congressuali.

d) Commissione Elettorale, composta da 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 12 componenti, con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Ogni componente della Commissione elettorale assume la Presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni, la Commissione è integrata con 4 Scrutatrici/Scrutatori per ogni seggio.

La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio generale Confederale.

I componenti della Commissione Elettorale sono incompatibili con candidature nelle liste congressuali.

e) Commissione per le Mozioni, composta da un Presidente, 1 Vice Presidente e da 11 componenti, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.

La Commissione designa una/uno o più relatrici/relatori che riferiranno al Congresso.

### Svolgimento del dibattito sulla relazione generale

#### ART. 6

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

#### ART. 7

Le/I congressiste/i, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in Assemblea plenaria o nelle sezioni, devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

#### ART. 8

Le/I congressiste/i, che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento della/del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi norme regolamentari o procedurali.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali di metodo e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola una/un congressista che parla a favore e una/uno che parla contro.

## ART. 9

La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti.

L'assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori può modificare a maggioranza semplice tale durata.

Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Gli interventi, a favore e contro la mozione d'ordine (limitati ad una/un congressista a favore e ad una/uno congressista contro), non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ad una/un congressista che parla a favore e ad una/uno che parla contro.

### Esame e approvazione delle proposte di modifica dello Statuto confederale

## ART. 10

Gli interventi delle/dei congressiste/i sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

### Esame e approvazione delle proposte di mozioni e di ordini del giorno

## ART. 11

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

#### ART. 12

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

#### ART. 13

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore..... del giornoi .nelle mani della/del Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne darà attestazione scritta al presentatore.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un sola/solo delegata/o, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 50 congressiste/i.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

#### ART. 14

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:

a) viene data la parola alla/al delegata/o o ad una/uno delle/dei delegate/i, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;

b) possono intervenire una/un delegata/o che parla a favore ed una/un delegata/o che parla contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo le/i delegate/i proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari.

In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al I paragrafo del presente articolo.

## ART. 15

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

## ART. 16

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.

## ART. 17

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

## ART. 18

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli art. 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

### Sistemi di votazione - Dichiarazione di voto

## ART. 19

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta di almeno 100 delegate/i);
- c) a scrutinio segreto per l'elezione delle/dei componenti del Consiglio generale confederale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

## ART. 20

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

## ART. 21

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, le/i delegate/i votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegata/o partecipa alla votazione in base al numero delle/degli iscritte/i che rappresenta al Congresso.

## ART. 22

L'attribuzione dei voti alle/ai delegate/i si effettua sulla base di quanto stabilito all'art.8 del Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al XVIII Congresso confederale.

## Presentazione delle/a liste/a per l'elezione nel Consiglio generale confederale

## ART. 23

L'elezione delle/dei componenti elettive/i del Consiglio generale Confederale si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra le/i candidate/i delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o. L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o potrà far parte di una sola lista.

Le/I candidate/i non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Ogni lista deve esprimere candidati di almeno 3 (tre) Unioni Sindacali Regionali/Interregionali e 3 (tre) Federazioni Nazionali di categoria.

Ogni lista dovrà garantire quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42 del Regolamento di attuazione allo Statuto confederale e con riferimento al Regolamento per l'elezione dei delegati al XVIII Congresso confederale artt.2 e 6.

Nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i dovrà essere pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia di cui all'art. 40, 42 del Regolamento di attuazione dello Statuto e con riferimento all'art.2 del Regolamento per l'elezione dei delegati al XVIII Congresso confederale.

## ART. 24

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro le oreí .delí